



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 75 - 13 MAGGIO 2026

Decreti del Presidente della Giunta regionale dal n. 21 al n. 29 del 2026

Sommario

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreti del Presidente della Giunta Regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 14.04.2026

D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, ART. 22, CO. 1BIS - SOSPENSIONE EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL D.P.R. 361/2000 E ALLA L.R. 7/2024. (ALL. 1/2026).

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 14.04.2026

COMMISSIONE MEDICO LOCALE PRESSO L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO PER GLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITÀ ALLA GUIDA DI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART. 330 DEL D.P.R. 16.12.1992 N. 495

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 14.04.2026

NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DELL'ART 4 DELLA L.R. 2 DICEMBRE 2011 N. 41 "DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE SOCIALE NELLA CITTÀ DI L'AQUILA E DEGLI ALTRI COMUNI DEL CRATERE" E S.M.I.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 21.04.2026

ARTT. 72 E 102 DELLA LR 58/2023 – COMUNE DI DOGLIOLA – NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER ADOZIONE PIANO REGOLATORE

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 22.04.2026

L.R. 14 FEBBRAIO 2024, N. 7 E SS.MM.II. – ART. 3 "RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA" – COMITATO "COORDINAMENTO PER L'AQUILA 2026 - CITTÀ MULTIVERSO" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DELL'AQUILA (AQ) - C.F. 93122910669.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 28.04.2026

ARTT. 72 E 102 DELLA LR 58/2023 – COMUNE DI SAN SALVO – NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 28.04.2026

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", CON SEDE IN L'AQUILA.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 04.05.2026

D.P.G.R. N. 24 DEL 3.06.2025 "D.G.R. N. 513 DELL'8.08.2024, MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 166 DEL 14.03.2025. NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – SEDE PESCARA – DELLA SEGRETERIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO DEL GABINETTO DI PRESIDENZA IN FAVORE DEL DOTT. RICCARDO ANTELLI" – INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 04.05.2026

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2023, N. 57, E DELLA DGR 253 DEL 09/05/2024 E PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DI CONFCOMMERCIO ABRUZZO



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 21

OGGETTO: D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, ART. 22, CO. 1BIS - SOSPENSIONE EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL D.P.R. 361/2000 E ALLA L.R. 7/2024. (ALL. 1/2026).

Data: 14/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 7/2024. (All. 1/2026).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: "Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni", che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

TENUTO CONTO che la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7, all'art. 2, disciplina le funzioni di competenza regionale da svolgersi attraverso la "Struttura organizzativa competente" in materia di persone giuridiche private;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante "PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE - TURISMO", con cui, tra l'altro, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale" è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

RILEVATO che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", testualmente recita:

"Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del , che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore...[.], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente";

RILEVATO, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e, di conseguenza, della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante "L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.", sono stati indicati i requisiti per l'iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l'effetto, iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche;

RILEVATO che il Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" – Servizio "Programmazione sociale" DPG022- Ufficio "Terzo Settore", competente in materia di iscrizioni degli Enti al RUNTS, ha trasmesso le seguenti Determinazioni dirigenziali, con cui ha provveduto ad iscrivere nell'apposita sezione del RUNTS, gli Enti già iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche, tutti riferiti nell'**Ail. 1/2026**, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- in data 03/04/2026 la Determinazione dirigenziale DPG022/102 del 03/04/2026 recante: *"Provvedimento di iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE ANFFAS PESCARA "LA GABBIANELLA" E.T.S. (rep. n. 169536; CF 91065540683) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE "– "G" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 e ss.mm.ii.";*
- in data 07/04/2026 la Determinazione dirigenziale DPG022/23 del 23/01/2026 recante: *"Provvedimento di iscrizione dell'Ente "Fondazione IL CIRENEO per l'autismo - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata, "Fondazione IL CIRENEO per l'autismo - ETS" (rep. n. 157936; CF: 92020790694) nella sezione "G" - ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE, del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.";*
- in data 07/04/2026 la Determinazione dirigenziale DPG022/73 del 05/03/2026 recante *"Provvedimento di iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE SAN LUIGI GONZAGA - E.T.S." (rep. n. 163927; CF:80000350696) nella sezione "G" - "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.".*

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024 agli Enti riportati all'**Ail. 1/2026** al presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto; Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** delle Determinazioni dirigenziali, citate in premessa, del Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" Servizio "Programmazione sociale" DPG022 - Ufficio "Terzo Settore", nn. DPG022/23 del 23/01/2026, DPG022/73 del 05/03/2026 e DPG022/102 del 03/04/2026, riferite rispettivamente alla *"Fondazione IL CIRENEO per l'autismo - ETS" (rep. n. 157936; CF: 92020790694)*, alla *"FONDAZIONE SAN LUIGI GONZAGA - E.T.S." (rep. n. 163927;*

CF:80000350696) e alla “FONDAZIONE ANFFAS PESCARA “LA GABBIANELLA” E.T.S. (rep. n. 169536; CF 91065540683);

2. **di prendere atto** dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, da parte del Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” Servizio “Programmazione sociale” DPG022 - Ufficio “Terzo Settore”, degli Enti già iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all'**All.1/2026**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di disporre** la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche degli Enti medesimi, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
4. **di disporre** che, in caso di cancellazione degli Enti, di cui all'**All.1/2026**, dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” –Servizio “Programmazione sociale” DPG022 - Ufficio “Terzo Settore”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dagli Enti medesimi al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;
5. **di trasmettere** il presente atto ai prefati Enti e al Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” - Servizio “Programmazione sociale” DPG022 - Ufficio “Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto ed il relativo allegato, parte integrante, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALLEGATO 1_2026.pdf

Impronta 3C89E8161A03DF4B1B9035D1D75D5498934FACA0F6B5CB7153764B674957D565



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 14/04/2026 16:02:44

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

Allegati per Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 14.04.2026

Allegato 1/2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/allegato-1-2026.pdf>

Hash: fc9f8dd7dd8384b335e7163667eb8310



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 22

OGGETTO: COMMISSIONE MEDICO LOCALE PRESSO L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO PER GLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITÀ ALLA GUIDA DI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART. 330 DEL D.P.R. 16.12.1992 N. 495

Data: 14/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Commissione medico locale presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495

VISTO l'art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., "Nuovo codice della Strada", recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell'idoneità alla guida di veicoli che stabilisce la competenza delle commissioni mediche locali presso le Unità Sanitarie Locali;

VISTO l'art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che specifica la costituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni mediche locali;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 4 del predetto art. 330, secondo cui:

- *"Le Commissioni Mediche Locali sono costituite con provvedimento del Presidente della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale"* (comma 1);

- *"La Commissione è composta da un Presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse"* (comma 2);

- *"Il Presidente della Commissione medica locale è nominato, con provvedimento del Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1"* (comma 3);

- *"Il Presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento"* (comma 4);

PRECISATO che eventuali integrazioni, con personale di diversa qualifica, per le finalità specifiche previste dal comma 5 non sono contemplate dall'art. 330 comma 1 e 2 e, pertanto, non sono oggetto del presente atto;

VISTE le note, agli atti del Servizio regionale Prevenzione Sicurezza Alimentare e Veterinaria, prot. n. 2093/26 del 12.01.2026 (acquisita al protocollo regionale n. RA/11222 del 14.01.2026) e prot. n. 10494/26 del 10.02.2026 (acquisita al protocollo regionale n. RA/55603 dell'11.02.2026);

PRECISATO che con quest'ultima nota il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Teramo ha proposto la composizione della Commissione Medica Locale, indicando i nominativi riportati nell'allegato A al presente atto, comprensivi anche del personale di diversa qualifica previsto per le

finalità specifiche di cui all'art. 330 comma 5;

RITENUTO, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni del succitato art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, di:

- nominare il Presidente della Commissione medico legale, dott. Francesco Genua, Direttore della UOC Medicina Legale e Necroscopia, in sostituzione del precedente dott. Ercole D'Annunzio;
- prendere atto della proposta dei nominativi effettuata dall'Azienda Sanitaria 204 con la predetta nota, contenente, anche, le designazioni pervenute relativamente ai medici militari ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale prot. RA/0479434 del 08/11/2022 recante "*Disciplina in materia di incompatibilità/inconferibilità e obbligo di trasparenza. Indirizzi operativi del vigente P.I.A.O.*";

PRECISATO, che con il presente atto non si conferiscono incarichi soggetti alla disciplina delle incompatibilità/inconferibilità e che non sono presenti in esso dati da omettere o minimizzare, per cui è possibile procedere alla integrale pubblicazione del presente atto e del suo allegato parte integrante e sostanziale;

PRECISATO, altresì, che il presente Atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente decreto ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

tutto ciò premesso

DECRETA

- di **NOMINARE** il Presidente della Commissione medico legale, dott. Francesco Genua, Direttore della UOC Medicina Legale e Necroscopia, in sostituzione del precedente Presidente, posto in quiescenza;
- di **PRENDERE ATTO** delle designazioni contenute nella nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, citata in premessa, relativa alla composizione della Commissione medica locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli per l'ambito territoriale della Provincia di Teramo;
- di **COSTITUIRE** la Commissione medica locale dell'Azienda Sanitaria 204 di Teramo, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ASL di Teramo.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Alessandra Persiani
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: allegato a_signed.pdf

Impronta 9DB31C9A73AC761FB3CB4B81676ACDA895D183B2F918F0DBCA8083752355E7E2



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 14/04/2026 16:03:21

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

Allegati per Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 14.04.2026

Allegato A

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/allegato-signed.pdf>

Hash: 9ca979189887ddf11ee54f366adbe607



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 23

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DELL'ART 4 DELLA L.R. 2 DICEMBRE 2011 N. 41 "DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE SOCIALE NELLA CITTÀ DI L'AQUILA E DEGLI ALTRI COMUNI DEL CRATERE" E S.M.I.

Data: 14/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'art 4 della L.R. 2 dicembre 2011 n. 41 "Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere" e s.m.i.

VISTA la L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 "*Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere*" e s.m.i.;

CHE per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 la Regione sostiene, su iniziativa del Comune di L'Aquila, l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge recante "*Interventi a favore del Comune di L'Aquila per l'adeguamento delle infrastrutture e per interventi di natura culturale o sportiva necessari per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila*", il Comune di L'Aquila presenta alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, entro il 31 ottobre 2025, specifici progetti corredati di dettagliata relazione illustrativa e idoneo quadro economico finanziario, indicando nel dettaglio la durata dell'intervento e la sua sostenibilità nel tempo;

CHE, ai sensi del comma 3 dell'art. 4: "*Alla valutazione dei progetti, per la formazione di una graduatoria di priorità di ammissibilità a finanziamento, che tiene conto anche della sostenibilità nel tempo dell'intervento, provvede una commissione tecnica, composta da tre dirigenti in servizio presso la Giunta o il Consiglio regionale, integrata da un componente designato dalla Giunta Comunale del Comune di L'Aquila. L'Attività di valutazione deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della commissione. Per la valutazione degli interventi che prevedano realizzazioni di infrastrutture la commissione è integrata, altresì, da un componente con competenze tecniche indicato dalla Giunta regionale*";

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 4 dell'art. 4: “*La commissione di cui al comma 3 è nominata dal Presidente della Giunta regionale che designa, altresì, i componenti in servizio presso la Giunta regionale; il Presidente del Consiglio regionale designa i componenti in servizio presso il Consiglio regionale. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad alcun compenso*”;

CHE le proposte progettuali sono state regolarmente trasmesse nei termini previsti e acquisite agli atti del Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura-DPG;

DATO ATTO che con nota prot. nr. 27/PE del 18/03/2026 l'Assessore competente *ratione materiae* ha proposto al Presidente della Giunta regionale l'individuazione dei componenti della costituenda Commissione nelle persone dei Dirigenti della Giunta regionale Alba La Barba, Pietro De Camillis e Carlo Giovani;

VISTA la comunicazione a mezzo email, acquisita al protocollo del Dipartimento DPG al nr.119831/2026 del 24/03/2026, con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 41/2011, il Presidente della Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla predetta individuazione, quali componenti della citata Commissione, demandando altresì all'Assessore competente l'individuazione del componente con competenze tecniche;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, con nota prot. nr. 28/PE del 26/03/2026 l'Assessore competente *ratione materiae* ha individuato i componenti della costituenda Commissione nelle persone dei Dirigenti della Giunta regionale Alba La Barba, Pietro De Camillis e Carlo Giovani;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 23/02/2026, acquisita al prot. RA0075736/26 del 24/02/2026 del DPG, con la quale, in riscontro ad analogha richiesta dell'Assessore Santangelo con nota prot.n. 19 del 18/02/2026, il Comune di L'Aquila ha individuato e nominato l'Arch. Vincenzo Tarquini - Dirigente del Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti e Sicurezza sul lavoro - quale componente con competenze tecniche in seno alla Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 41/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 176 dell'8/04/2026 con la quale è stato nominato l'Ing. Todorovski Trajche – Dipendente del Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura - quale componente con competenze tecniche della Commissione di che trattasi;

DATO ATTO CHE sono state acquisite agli atti del Dipartimento DPG da parte dei componenti della Commissione tecnica le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità rese ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO, altresì, che sono state svolte dal Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura le procedure per il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, ai sensi dell'art 35 bis comma 1 lett. c) del D.lgs. 165/2001, dalle quali non emergono ragioni ostative alla nomina dei medesimi quali componenti della Commissione regionale di che trattasi;

RILEVATO che, ai sensi della normativa de quo, l'attività di valutazione deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della Commissione;

DATO ATTO che la Commissione opererà a titolo gratuito e ai componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

RITENUTO di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l'assenza di dati da omettere o minimizzare;

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Direttore del Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura in possesso delle relative competenze

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, da intendersi integralmente richiamato nel presente dispositivo quale sua parte integrante e sostanziale:

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 art. 4 nella seguente composizione:
 - La Dirigente della Giunta Regionale Avv. Alba La Barba;
 - Il Dirigente della Giunta Regionale Ing. Carlo Giovani;
 - Il Dirigente della Giunta Regionale Dott. Pietro De Camillis;
 - Il Dirigente della Giunta Comune di L'Aquila Arch. Vincenzo Tarquini;
 - Il dipendente della Giunta Regionale, con qualifica di Specialista Tecnico Ingegnere, Trajche Todorovski;
2. di stabilire che le funzioni di Presidente e di segreteria saranno assicurate da componenti scelti in occasione dell'insediamento della Commissione;
3. di dare atto che, ai sensi del art. 4, comma 3 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 e s.m.i., l'attività di valutazione deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della Commissione;

4. di dare atto che la Commissione opererà a titolo gratuito e ai componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
5. di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l'assenza di dati da omettere o minimizzare;
6. di trasmettere copia del presente Decreto al Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura che provvederà a notificare l'atto ai diretti interessati;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Nunzia Golini
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Formazione professionale; Istruzione; Ricerca e Università; Politiche Sociali; Enti Locali e Polizia Locale; Edilizia scolastica; Beni e attività culturali e di spettacolo.
Roberto Santangelo
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 14/04/2026 16:03:47

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 24

OGGETTO: ARTT. 72 E 102 DELLA LR 58/2023 – COMUNE DI DOGLIOLA – NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER ADOZIONE PIANO REGOLATORE

Data: 21/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Artt. 72 e 102 della LR 58/2023 – Comune di Dogliola – Nomina del Commissario ad acta per “Adozione Piano Regolatore”

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*” ed in particolare l’art. 78, comma 2, che dispone: “*Gli amministratori di cui all’Art. 77 comma 2 [Consiglieri, Assessori, Presidenti di Provincia, Presidenti di Consigli] devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di Delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*”;

VISTA la L.R. n. 58 del 20.12.2023 recante “*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*” ed in particolare:

- l’art. 72, comma 4, che dispone “*Ove il Consiglio comunale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 78 del D.Lgs. 267/2000 in sede di adozione e approvazione del piano, si trovi impossibilitato ad assumere l’atto di adozione o approvazione dello strumento di pianificazione per incompatibilità dei propri consiglieri, il Comune richiede l’intervento sostitutivo regionale con istanza rivolta al Presidente della Regione Abruzzo, che provvede con la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del Comune richiedente*”;
- art. 102, comma 3, che dispone “*Alla nomina del commissario ad acta, scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione, docenti universitari o professionisti esperti in materia, iscritti in apposito albo regionale istituito e tenuto a cura del Dipartimento regionale competente, provvede il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni*”;
- art. 102, comma 4, che dispone “*Il commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di dodici mesi, salvo proroga fino ad ulteriori dodici mesi, interviene con i poteri degli organi istituzionali di governo dell’ente inadempiente e avvalendosi degli uffici dell’ente*”;

VISTA la nota del Comune di Dogliola, acquisita in atti al prot. RA/251751 del 24.002.2025 e condivisa in data 20.03.2026, con la quale, in esito alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2025 è stata richiesta la nomina del Commissario ad acta per “Adozione del Piano Regolatore” per impossibilità del Consiglio Comunale di procedere, stante l’incompatibilità dei propri consiglieri;

DATO ATTO che l’intervento regionale sostitutivo richiesto non è ascrivibile né ai casi di controllo sostitutivo né a quelli dovuti per inadempienza, ma rientra nelle fattispecie disciplinate dal citato art. 72, comma 4, della L.R. 58/2023;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 180 del 25.03.2025 recante “*Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della L.R. 58/2023*” – Atto di indirizzo”;
- la determinazione n. DPC032/108 del 09.05.2025, recante “*D.G.R. n. 180 del 25.03.2025 – Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della*

LR 58/2023” - *Approvazione avviso pubblico*”, come da allegato alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale, pubblicata sul BURAT Speciale n. 123 del 16.05.2025 ed in pari data sul sito internet della Regione Abruzzo;

- la determinazione n. DPC032/145 dell’08.07.2025 con la quale, in esito all’Avviso di cui sopra, è stato approvato un primo elenco degli iscritti all’ *”Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della LR 58/2023”*;
- la determinazione n. DPC032/359 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il primo aggiornamento dello stesso Albo;

RICHIAMATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 72, comma 4, e dell’art. 102, comma 3, della LR n. 58/2023, come sopra citati, alla nomina del commissario provvede il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia;

DATO ATTO, che nel rispetto delle disposizioni del citato art. 102, comma 3, giusta nota al prot. RA/133114 del 01.04.2026, è stata individuata l’avv. Maria Laura Simeoni, utilmente inserita nel suddetto Albo, per la nomina a commissario ad Acta per *“Adozione Piano Regolatore”* del Comune di Dogliola, in esito a quanto richiesto dallo stesso comune;

RACCOLTA la disponibilità dell’avv. Maria Laura Simeoni alla nomina de quo per un corrispettivo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e contributi, ove previsti, ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione Abruzzo in quanto il rimborso, relativo al compenso ed alle spese sostenute documentate, spettante per l’espletamento dell’incarico è a totale carico del bilancio del Comune di Dogliola;

DATO ATTO che, come da modello reso in applicazione della nota prot. n. 479434/22 dell’8.11.2022, sono state svolte dal Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio le procedure per il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dall’ avv. Maria Laura Simeoni, ai sensi dell’art 35 bis comma 1 lett. b) del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 39/13, dalle quali non emergono ragioni ostative alla nomina della stessa quale Commissario ad Acta del Comune di Dogliola per quanto in oggetto;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- il Direttore Regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

RICHIAMATI:

- la L. 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;
- il D.P.R. 28.12.2000, n.445 recante: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- il d.lgs. 07.03.2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- il d.lgs. 8.04.2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DECRETA

1. di **NOMINARE** l'avv. Maria Laura Simeoni quale Commissario ad Acta per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale per "Adozione Piano Regolatore" del Comune di Dogliola;
2. di **DARE ATTO** che il Commissario ad Acta, la cui durata in carica, ai sensi dell'art. 102, comma 4, della L.R. 58/2023, è di dodici mesi decorrenti dalla data del presente atto salvo proroga fino ad ulteriori dodici mesi, opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza nei confronti dell'Amministrazione regionale;
3. di **STABILIRE** un corrispettivo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e contributi, ove previsti, ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate;
4. di **PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione Abruzzo, in quanto il rimborso, relativo al compenso ed alle spese sostenute documentate, spettante per l'espletamento dell'incarico è a totale carico del bilancio del Comune di Dogliola;
5. di **DEMANDARE** al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032 - l'attuazione di tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi eventualmente connessi e conseguenti alla adozione del presente atto;
6. di **DISPORRE** che il presente Decreto sia notificato al nominato Commissario ad Acta, al Comune interessato ed al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032;
7. di **DISPORRE**, rilevata l'assenza di dati da omettere o minimizzare, l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Patrizia De Iulis
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC032 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
Dario Ciamponi
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 21/04/2026 13:37:26

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 25

OGGETTO: L.R. 14 FEBBRAIO 2024, N. 7 E SS.MM.II. – ART. 3 “RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA” – COMITATO “COORDINAMENTO PER L’AQUILA 2026 - CITTÀ MULTIVERSO” CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DELL’AQUILA (AQ) - C.F. 93122910669.

Data: 22/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 e ss.mm.ii. – Art. 3 “Riconoscimento della personalità giuridica” – Comitato “Coordinamento per L’Aquila 2026 - Città Multiverso” con sede legale nel Comune dell’Aquila (AQ) - C.F. 93122910669.

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il registro regionale delle persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”;

TENUTO CONTO che la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7, all’art. 2, disciplina le funzioni di competenza regionale in materia di persone giuridiche private, da svolgersi attraverso la “Struttura organizzativa competente”;

DATO ATTO che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale” è stato individuato dalla Giunta regionale, ex D.G.R. n. 573 del 18 settembre 2024 e successiva D.G.R. n. 226 del 17 aprile 2025, quale “Struttura organizzativa competente”;

VISTA la documentata istanza in bollo (marca da bollo con codice identificativo n. 01240991070977 emessa in data 05/03/2026), avente ad oggetto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, formalizzata, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 14 febbraio 2024, n. 7, con nota in atti al prot. n. 91273 del 05/03/2026, dal Presidente e legale rappresentante del Comitato “Coordinamento per L’Aquila 2026 - Città Multiverso”, con sede legale nel Comune dell’Aquila (AQ) - C.F. 93122910669;

RILEVATO che a detta istanza è stato allegato, tra l’altro, l’Atto Costitutivo del prefato Comitato, redatto in data 11 febbraio 2026 con atto pubblico a rogito del Dr. Federico Magnante Trecco, Notaio in L’Aquila, Repertorio n. 15177 - Raccolta n. 9935, registrato a L’Aquila il 18/02/2026 al n. 534 Serie 1T, a cui risulta allegato, sotto la lettera “A”, lo Statuto del Comitato medesimo;

RILEVATO che, dall’art. 2 di detto Statuto - rubricato “Scopo Istituzionale” - si evince, che “Il Comitato ha lo scopo di sostenere, in un’ottica sussidiaria, il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del programma di iniziative del Dossier di candidatura “L’Aquila Città Multiverso” (anche indicato come “L’Aquila 2026”). “Il Comitato non ha fini di lucro e perseguirà esclusivamente lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale della città, facendo della nomina a Capitale Italiana della Cultura un’occasione di crescita per le industrie creative e per il miglioramento dell’immagine dell’Aquila e del suo comprensorio in ambito nazionale e internazionale.”;

EVIDENZIATO che, all'art. 7 dello Statuto – rubricato “*Durata*” – è previsto: “*Il Comitato ha durata iniziale di diciotto (18) mesi dalla data di costituzione. Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità operative o al completamento delle attività previste. Resta fermo che il Comitato avrà comunque la durata non oltre il 31 dicembre 2027.,[..]*”;

DATO ATTO che, dall'analisi puntuale degli atti e degli elementi forniti, emerge il pieno rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, co. 1, e dall'art. 3, co. 4, della L.R. 7/2024, con riferimento sia ai presupposti soggettivi sia ai requisiti oggettivi richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche del Comitato *de quo*;

VISTA la nota prot. n. 101628 del 12/03/2026, con cui il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha dato comunicazione al Comitato dell'avvio, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., del procedimento di che trattasi, atteso che dall'attività istruttoria espletata sulla documentazione prodotta dall'istante, condotta nel rispetto dei principi di completezza, trasparenza e coerenza amministrativa, si rileva che la medesima documentazione risulta conforme ai requisiti prescritti dalla normativa di riferimento vigente;

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera il Comitato, e del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio, chiamato ad esprimersi sulla congruità dei mezzi finanziari del Comitato medesimo;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. n. 7/2024, che testualmente recita: “*I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.*”;

VISTA la nota prot. n. 106113 del 16/03/2026 con cui il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. n. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività della Fondazione, al Dipartimento “Risorse” – Servizio “Bilancio” - DPB016 e al Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” – Servizio “Beni e Attività Culturali” - DPG027, precisando che “*qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi si intenderanno favorevolmente espressi*”;

DATO ATTO che alla prefata nota prot. n. 106113 del 16/03/2026 è stata allegata l'istanza di che trattasi, corredata dell'intera documentazione presentata dal Comitato;

VISTA la nota prot. n. 145784 del 10/04/2026 con cui il Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” – Servizio “Beni e Attività Culturali -DPG027 ha espresso il proprio parere favorevole per il riconoscimento della personalità giuridica del Comitato *de quo*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento “Risorse” – Servizio “Bilancio” - DPB016, pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, il parere si intende, in modo implicito, favorevolmente espresso;

ACCERTATA:

- sulla base dell'art. 2 dello Statuto del Comitato – rubricato “*Scopo Istituzionale*” - e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza, poiché le finalità del Comitato *de quo*, senza scopo di lucro, contemplano attività che rientrano nelle competenze regionali, ex art. 117 della Costituzione;

- l'insussistenza di motivi ostativi per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, istituito presso la Regione Abruzzo, del Comitato denominato "Coordinamento per L'Aquila 2026 - Città Multiverso" con sede legale nel Comune dell'Aquila (AQ) - C.F. 93122910669 e, per l'effetto, il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- è rilasciato in bollo e che la relativa imposta è stata assolta mediante marca da bollo dell'importo di € 16,00, emessa in data 05/03/2026 – Identificativo n. 01240991070989, acquisita in copia agli atti, annessa a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, restando l'originale nella disponibilità dell'istante, tenuto a conservarlo unitamente al presente provvedimento;
- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964 del 03.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. **di riconoscere** la personalità giuridica di diritto privato, mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo, a favore del Comitato "**Coordinamento per L'Aquila 2026 - Città Multiverso**" con sede legale nel Comune dell'Aquila (AQ) - C.F. 93122910669;
2. **di prendere atto** dello Statuto del Comitato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato, sotto la lettera "A", all'atto pubblico, a rogito del Dr. Federico Magnante Trecco, Notaio in L'Aquila, redatto in data 11/02/2026, Repertorio n. 15177 - Raccolta n. 9935;
3. **di trasmettere** il presente atto all'indirizzo PEC del Comitato e, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti regionali coinvolti nel procedimento *de quo*;
4. **di pubblicare** integralmente il presente decreto, unitamente allo Statuto quale parte integrante, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: STATUTO.pdf

Impronta 129020AC26BE82CAEA84E2B9F17715F5B223D9F075777DA6F2829701D4FE0714



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 22/04/2026 21:24:49

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

Allegati per Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 22.04.2026

Statuto

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-05-11/statuto.pdf>

Hash: 5ac6c883e486465de56092d9617855dc



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 26

OGGETTO: ARTT. 72 E 102 DELLA LR 58/2023 – COMUNE DI SAN SALVO – NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

Data: 28/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Artt. 72 e 102 della LR 58/2023 – Comune di San Salvo – Nomina del Commissario ad acta per l'adozione della Variante generale al P.R.G.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*” ed in particolare l’art. 78, comma 2, che dispone: “*Gli amministratori di cui all’Art. 77 comma 2 [Consiglieri, Assessori, Presidenti di Provincia, Presidenti di Consigli] devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di Delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*”

VISTA la L.R. n. 58 del 20.12.2023 recante “*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*” ed in particolare:

- l’art. 72, comma 4, che dispone “*Ove il Consiglio comunale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 78 del D.Lgs. 267/2000 in sede di adozione e approvazione del piano, si trovi impossibilitato ad assumere l’atto di adozione o approvazione dello strumento di pianificazione per incompatibilità dei propri consiglieri, il Comune richiede l’intervento sostitutivo regionale con istanza rivolta al Presidente della Regione Abruzzo, che provvede con la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del Comune richiedente*”;
- l’art. 102, comma 3, che dispone “*Alla nomina del commissario ad acta, scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione, docenti universitari o professionisti esperti in materia, iscritti in apposito albo regionale istituito e tenuto a cura del Dipartimento regionale competente, provvede il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni*”;
- l’art. 102, comma 4, che dispone “*Il commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di dodici mesi, salvo proroga fino ad ulteriori dodici mesi, interviene con i poteri degli organi istituzionali di governo dell’ente inadempiente e avvalendosi degli uffici dell’ente*”;

VISTA la nota del Comune di San Salvo, acquisita in atti al prot. RA/73900 del 23.02.2026, con la quale, in esito alla Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2025 recante “*Variante al P.R.G.: trasparenza amministrativa art. 35 l.r. 18/83 e succ. mm.ii. – Provvedimenti*”, è stata richiesta la nomina del Commissario ad acta per l’adozione della Variante Generale al Piano Regolatore (PRG) per impossibilità del Consiglio Comunale di procedere, stante l’incompatibilità dei propri consiglieri;

DATO ATTO che l’intervento regionale sostitutivo richiesto non è ascrivibile né ai casi di controllo sostitutivo né a quelli dovuti per inadempienza, ma rientra nelle fattispecie disciplinate dal citato art. 72, comma 4, della L.R. 58/2023;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 180 del 25.03.2025 recante “*Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della L.R. 58/2023*” – Atto di indirizzo”;
- la determinazione n. DPC032/108 del 09.05.2025, recante “*D.G.R. n. 180 del 25.03.2025 – Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della LR 58/2023*” - Approvazione avviso pubblico”, come da allegato alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale, pubblicata sul BURAT Speciale n. 123 del 16.05.2025 ed in pari data sul sito internet della Regione Abruzzo;

- la determinazione n. DPC032/145 dell'08.07.2025 con la quale, in esito all'Avviso di cui sopra, è stato approvato un primo elenco degli iscritti all' "Albo regionale dei commissari ad acta per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale ai sensi della LR 58/2023";
- la determinazione n. DPC032/359 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il primo aggiornamento dello stesso Albo;

RICHIAMATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 72, comma 4, e dell'art. 102, comma 3, della LR n. 58/2023, come sopra citati, alla nomina del commissario provvede il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia;

DATO ATTO, che nel rispetto delle disposizioni del citato art. 102, comma 3, giusta nota al prot. RA/133034 del 01.04.2026, è stata individuato l'ing. Maurizio Smargiassi, utilmente inserita nel suddetto Albo, per la nomina a commissario ad Acta per l'adozione della variante generale al P.R.G. del Comune di San Salvo, in esito a quanto richiesto dallo stesso comune;

RACCOLTA la disponibilità dell'ing. Maurizio Smargiassi alla nomina de quo per un corrispettivo di € 7.000,00 (settemila/00), oltre iva e contributi, ove previsti, ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione Abruzzo in quanto il rimborso relativo al compenso ed alle spese di viaggio, debitamente documentate spettante per l'espletamento dell'incarico, è a totale carico del bilancio del Comune di San Salvo;

DATO ATTO che, come da modello reso in applicazione della nota prot. n. 479434/22 dell'8.11.2022, sono state svolte dal Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio le procedure per il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dall'ing. Maurizio Smargiassi, ai sensi dell'art 35 bis comma 1 lett. b) del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 39/13, dalle quali non emergono ragioni ostative alla nomina della stessa quale Commissario ad Acta del Comune di San Salvo per quanto in oggetto;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- il Direttore Regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

RICHIAMATI:

- la L. 07.08.1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*;
- il D.P.R. 28.12.2000, n.445 recante: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- il d.lgs. 07.03.2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- il d.lgs. 8.04.2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E DI SEGUITO INTEGRALMENTE RICHIAMATO,
SULLA SCORTA DELL'ISTRUTTORIA SVOLTA DAI COMPETENTI UFFICI**

D E C R E T A

1. di **NOMINARE** l'ing. Maurizio Smargiassi quale Commissario ad Acta per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale per l'adozione della Variante generale al P.R.G. del Comune di San Salvo;
2. di **DARE ATTO** che il Commissario ad Acta, la cui durata in carica, ai sensi dell'art. 102, comma 4, della L.R. 58/2023, è di dodici mesi decorrenti dalla data del presente atto salvo proroga fino ad ulteriori dodici mesi, opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza nei confronti dell'Amministrazione regionale;
3. di **STABILIRE** un corrispettivo di € 7.000,00 (settemila/00), oltre iva e contributi, ove previsti, ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate;
4. di **PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione Abruzzo in quanto il rimborso relativo al compenso e alle spese di viaggio, debitamente documentate, spettante per l'espletamento dell'incarico è a totale carico del bilancio del Comune di San Salvo;
5. di **DEMANDARE** al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032 - l'attuazione di tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi eventualmente connessi e conseguenti alla adozione del presente atto;
6. di **DISPORRE** che il presente Decreto sia notificato al nominato Commissario ad Acta, al Comune interessato ed al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032;
7. di **DISPORRE**, rilevata l'assenza di dati da omettere o minimizzare, l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Patrizia De Iulis
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC032 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
Dario Ciamponi
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 28/04/2026 16:28:28

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 27

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", CON SEDE IN L'AQUILA.

Data: 28/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", con sede in L'Aquila.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *"[..] dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, **ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali**, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.;*
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *"PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO"*, con cui, tra l'altro, il Servizio *"Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale"* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che L'Associazione *"ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE"*, a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica per effetto dell'art. 3 della L.R. 100/1997, è stata iscritta in data 21.10.1998 al n. 457 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE" risultando che la stessa era stata iscritta al n.457 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE" già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO CHE, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ.;

RICHIAMATA, la puntuale corrispondenza, conservata agli atti del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", intervenuta successivamente alla citata D.G.R. e resasi necessaria a seguito dell'emersione di nuovi elementi e di ulteriori profili di approfondimento istruttorio, che hanno richiesto un circostanziato confronto con le Strutture regionali competenti *ratione materiae*, anche al fine di assicurare un

aggiornamento del quadro conoscitivo e una più compiuta valutazione delle vicende connesse all'Associazione *de qua*;

EVIDENZIATO che:

- in data 10/02/2026 si tenuto un incontro con le medesime Strutture regionali, nel corso del quale sono state approfondite le questioni di maggiore rilievo, favorendo un inquadramento sistematico delle questioni emerse e contribuendo a delineare un quadro conoscitivo ed istruttorio più esaustivo e completo;
- in esito detto incontro, si è convenuto di procedere con l'avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile;

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune dell'Aquila per n. 15 giorni dal 16/02/2026 al 02/03/2026 (giusta relata di pubblicazione del Comune dell'Aquila, in atti al prot. n. 96766/26 del 10/03/2026);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata pubblicata per giorni 15 a far data dal 17/02/2026 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 9/2026 del 04/03/2026;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia pertinente riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: "*I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.*"

VISTA la nota prot. n. 102501/26 del 12/03/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, alla Direzione Generale - Servizio "Società partecipate ed enti strumentali", al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Sociale – Enti Locali - Cultura", precisando che "*qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi*";

VISTA la nota prot. n. 108795/26 del 17/03/2026 con cui la Direzione Generale - Servizio "Società partecipate ed enti strumentali", nel richiamare e confermare la precedente corrispondenza intercorsa, ha comunicato, rispetto alla richiesta di parere, che "*non rientrano nelle competenze di questo Servizio, si rinvia alle valutazioni che le strutture regionali competenti vorranno effettuare*";

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e del Dipartimento "Sociale – Enti Locali - Cultura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i relativi pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica

dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale territorialmente competente perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", con sede in L'Aquila;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE" con sede in L'Aquila, dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE"**, con sede in L'Aquila;
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché alle Strutture regionali coinvolte nel procedimento di che trattasi;
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale territorialmente competente, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", già iscritta al n. 457 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 28/04/2026 16:28:51

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 28

OGGETTO: D.P.G.R. N. 24 DEL 3.06.2025 "D.G.R. N. 513 DELL'8.08.2024, MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 166 DEL 14.03.2025. NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – SEDE PESCARA – DELLA SEGRETERIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO DEL GABINETTO DI PRESIDENZA IN FAVORE DEL DOTT. RICCARDO ANTELLI" – INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO.

Data: 04/05/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: D.P.G.R. n. 24 del 3.06.2025 “D.G.R. n. 513 dell’8.08.2024, modificata dalla D.G.R. n. 166 del 14.03.2025. Nomina del Responsabile dell’Ufficio di Assistenza Specialistica – sede Pescara – della Segreteria per l’Attuazione del Programma di Governo del Gabinetto di Presidenza in favore del Dott. Riccardo Antelli” – Integrazione e aggiornamento.

VISTA la L.R. n. 77/1999 ed in particolare l'art. 10.1, inserito dall' art. 15, comma 2, della L.R. n. 46 del 25.10.2023 e s.m.i., sulla scorta del quale *Presso la Giunta regionale può essere istituito, con specifico provvedimento, il Gabinetto di Presidenza per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto all'Organo politico ...;*

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 513 del 08.08.2024, recante "*D.G.R. n. 421 del 15/07/2024 - Istituzione e Disciplina del Gabinetto di Presidenza di cui alla L.R. n. 11/2024. Provvedimenti*", con cui è stato istituito, presso la Giunta Regionale, il Gabinetto di Presidenza, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto al Presidente della Giunta Regionale, estraneo alle strutture amministrative dell'Ente, nel rispetto del principio di massima separazione tra politica e amministrazione, approvandone la relativa disciplina e regolamentandone dunque le funzioni, l'organizzazione, i criteri e le modalità di nomina dei responsabili ed infine il limite di spesa assegnato;
- la D.G.R. n. 166 del 14.03.2025, recante "*D.G.R. n. 513 del 08.08.2024 e D.G.R. n. 600 del 30.09.2024 - Precisazioni*", con la quale si è precisato che tutte le competenze di amministrazione e gestione eventualmente imputate al Gabinetto della Presidenza con DGR n. 513 del 08.08.2024 sono ricondotte alla Direzione Generale della Regione, che adotta i relativi provvedimenti, previa condivisione con il Presidente e con il Capo di Gabinetto;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 della Disciplina sopra citata, il Gabinetto di Presidenza si articola in quattro unità organizzative complesse, denominate "Segreterie", a ciascuna delle quali è assegnato un "Ufficio", quale unità organizzativa semplice, cui sono preposti dei "Responsabili" nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base di un rapporto strettamente fiduciario;
- che alla "Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo", con sede all'Aquila, è assegnato l' "Ufficio di Assistenza Specialistica", con sede a Pescara, per lo svolgimento,

nell'ambito delle attribuzioni della Segreteria al cui interno è incardinato, dei compiti declinati nel successivo art. 4;

VISTI il successivo art. 8, secondo il quale il Responsabile di Ufficio è scelto tra i dipendenti regionali o i dipendenti di altra pubblica amministrazione, inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero anche tra soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, muniti di titolo di studio per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ivi prevedendone la modalità di nomina ed il trattamento economico omnicomprensivo, *determinato dal trattamento tabellare corrispondente all'area di inquadramento, oltre all'emolumento unico definito, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, dei limiti del budget di spesa ..., dei limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, oltre che nel rispetto dei principi normativi e giuscontabili in materia*, e l'art. 9, relativo ai requisiti e capacità richieste;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. DRG/37 del 21.3.2025, recante: *“Determinazione del valore economico della retribuzione di posizione dei Responsabili delle unità organizzative complesse del Gabinetto di Presidenza – “Segreteria per le funzioni legislative ed i rapporti con l’Unione Europea” e “Segreteria Politica” e dell’emolumento unico annuo dei Responsabili di Ufficio di tutte le Segreterie del Gabinetto di Presidenza”*;
- la Determinazione n. DRG/71 del 15/05/2025, recante: *“Determinazione del valore economico della retribuzione di posizione del Responsabile dell’unità organizzativa complessa del Gabinetto di Presidenza – “Segreteria per l’Attuazione del Programma di Governo” – Integrazione DRG/37 del 21/03/2025”*;
- la Determinazione n. DRG/109 del 23/07/2025, recante: *“Determinazione dell’emolumento unico annuo del responsabile dell’Ufficio del Cerimoniale della Segreteria Politica del Gabinetto di Presidenza – modifica e integrazione DRG/37 del 21.03.2025 e successiva DRG/71 del 15.05.2025*;

ATTESO che con D.P.G.R. n. 24 del 3.06.2025 il dott. Riccardo Antelli, dipendente di ruolo della Giunta Regionale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di Specialista Amministrativo, è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Assistenza Specialistica – sede Pescara – della Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo del Gabinetto di Presidenza, con emolumento unico annuo pari a € 18.000,00;

PRESO ATTO che – di seguito a richiesta prot. n. 133083/26, formulata in virtù delle previsioni di cui al nuovo CCNL del personale del comparto per il triennio 2022-2024, di incremento ad €22.000,00 lordi dell'emolumento unico annuo del Responsabile dell'Ufficio di Assistenza Specialistica della Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo, in seno al Gabinetto di Presidenza, in ragione del ruolo svolto nell'espletamento delle proprie funzioni, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere i necessari atti consequenziali – con Determinazione n. DRG/50 del 14.04.2026, recante *“Rideterminazione dell'emolumento unico annuo del responsabile dell'Ufficio di Assistenza Specialistica incardinato in seno alla Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo – Gabinetto di Presidenza. Integrazione DRG/37 del 21/03/2025, DRG/71 del 15/05/2025 e DRG/109 del 23/07/2025”*, il valore economico dell'emolumento unico del responsabile dell'Ufficio di Assistenza Specialistica della Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo del Gabinetto di Presidenza è stato rideterminato nell'importo di € 22.000,00 lordi annui, da corrisondersi mensilmente nella misura dell'80%, mentre il restante 20% semestralmente sulla base di una valutazione di merito, nel rispetto dei limiti massimi recati dalle vigenti disposizioni contrattuali;

VISTO in merito il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, ed in particolare il Capo II *“Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione”*, il cui art. 16 *“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”* ha, tra l'altro, elevato a € 22.000,00 annui il valore massimo dell'importo della retribuzione di posizione dei detti incarichi;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare, in attuazione della citata Determinazione n. DRG/50/2026, l'importo dell'emolumento unico annuo lordo previsto nel Decreto Presidenziale n. 24/2025, ferma restando ogni altra previsione nello stesso inserita;

DATO ATTO CHE, in ragione della natura prettamente fiduciaria della nomina, il Direttore del Dipartimento Risorse sottoscrive il provvedimento con esclusivo riferimento alla rispondenza del presente procedimento alla vigente disciplina in materia;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. Di integrare ed aggiornare il D.P.G.R. n. 24 del 3 giugno 2025, con cui il dott. Riccardo Antelli, dipendente di ruolo della Giunta Regionale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con il profilo professionale di Specialista Amministrativo, è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Assistenza Specialistica – sede di Pescara – della Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo del Gabinetto di Presidenza,

- relativamente al solo valore dell'emolumento unico annuo lordo, rideterminato giusta Determinazione n. DRG/50 del 14 aprile 2026, conformemente alle previsioni dell'art. 16 del vigente CCNL Funzioni Locali Triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026;
2. Di dare atto in merito che, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, al Dott. Riccardo Antelli, Responsabile del predetto Ufficio, è pertanto attribuito l'emolumento unico annuo pari ad € 22.000,00, che verrà corrisposto secondo le modalità previste dalla menzionata Determinazione n. DRG/50/2026;
 3. Di dare atto altresì che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova copertura sul capitolo 11215 del Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028, denominato "*Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta Regionale*", demandando al Servizio Personale i conseguenti adempimenti;
 4. Di fare rinvio, per tutte le restanti disposizioni, al citato D.P.G.R. n. 24/2025;
 5. Di disporre la notifica del presente decreto all'interessato, per la conseguente accettazione, ed ai Servizi Personale e Organizzazione del Dipartimento Risorse, per i connessi adempimenti del caso;
 6. Di disporre infine la pubblicazione sul BURAT del presente decreto.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Fabrizio Giannangeli
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Giannangeli
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 04/05/2026 16:33:17

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 29

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2023, N. 57, E DELLA DGR 253 DEL 09/05/2024 E PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DI CONFCOMMERCIO ABRUZZO

Data: 04/05/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Costituzione della Commissione Regionale Politiche del Lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, e della DGR 253 del 09/05/2024 e presa d'atto della sostituzione del componente effettivo in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ABRUZZO

VISTI

- La L.R. n.57 del 28/11/2023, art. 5, che, al comma 1, prevede:
 1. L' (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - (Commissione regionale per le politiche del lavoro)

1. La Commissione regionale per le politiche del lavoro è composta da:

a) il Componente della Giunta regionale preposto al Lavoro o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) n. 6 componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) n. 6 componenti effettivi designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) la Consigliera di Parità, nominata ai sensi del (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell') e successive modifiche;

e) un rappresentante della Direzione Regionale INPS, in relazione alle tematiche trattate, previa convenzione.

2. Alle riunioni della Commissione sono invitati, altresì, tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali uno per i minorati fisici, uno per i minorati psichici e uno per i minorati sensoriali. Alle riunioni partecipa, altresì, un rappresentante designato dalle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente.

2-bis. Alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto tematiche inerenti la formazione professionale è invitato, altresì, il CENFOP Abruzzo, Coordinamento Enti Nazionali per la Formazione e l'Orientamento Professionale. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 14 febbraio 2024, n. 6);

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alle tematiche trattate, la Commissione può avvalersi, previo accordo, della collaborazione di Anpal Servizi S.p.A..

4. Il Presidente ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché altri soggetti esterni, esperti, portatori di peculiari competenze professionali, che possano fornire utili contributi alle materie di competenza.

5. Ai lavori della Commissione partecipano il Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati.

6. Nelle designazioni dei componenti di cui al comma 1 e nell'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 2, sono altresì individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti.

7. Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla nomina dei componenti della Commissione.

8. La Commissione ha una durata massima effettiva pari a quella della Legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga.

9. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15, costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione le proposte della Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per la programmazione delle politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale.

10. La Commissione, inoltre, interviene per:

- a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali;
- b) formulare pareri e proposte in relazione a piani e programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori sospesi o licenziati;
- c) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e titolari di rapporti precari;
- d) definire, ove previsto dalla normativa nazionale e nelle competenze assegnate alla Regione, i destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente, l'utilizzo dei medesimi trattamenti e il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio regionale.

11. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla medesima. Essa ha sede presso il Dipartimento competente in materia di lavoro della Giunta regionale, che ne cura le funzioni di Segreteria.

12. Presso il Dipartimento di cui al comma 11 sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni della Consigliera di Parità.

13. La partecipazione alle sedute della Commissione non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione
Abruzzo.

14. La composizione della Commissione, ai sensi del presente articolo, è definita dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto."

2. Gli e sono abrogati.

3. L'espressione "Commissione tripartita regionale" ovunque ricorra nella e nelle altre leggi regionali è sostituita dalla seguente: "Commissione regionale per le politiche del lavoro".

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche apportate all' dal presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ad adeguare la composizione della Commissione alle disposizioni del presente articolo.

5. Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente articolo, la Commissione adegua il proprio regolamento alle disposizioni del presente articolo [...]"

- La D.G.R.n.253/2024 recante "Composizione della commissione regionale politiche del lavoro ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, che ha modificato l'art. 16, della l.r. 16 settembre 1998, n. 76 - presa d'atto della rappresentatività a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro ai fini della nomina dei rappresentanti nella commissione regionale per le politiche del lavoro", con la quale è stata ridefinita la composizione della Commissione regionale politiche del lavoro in conformità al richiamato art.5;
- La D.G.R.n.302/2024 avente ad oggetto "Composizione della commissione regionale politiche del lavoro ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, che ha modificato l'art. 16, della l.r. 16 settembre 1998, n. 76 – approvazione schema convenzione regione abruzzo/inps";
- La Determinazione Direttoriale n. DPG/116 del 24/06/2024, con la quale si è preso atto della rappresentatività a livello regionale dei nominativi designati quali componenti della stessa Commissione;

VISTO, in particolare, l'art.16, commi 7 e 14, della L.R. n 16 settembre 1998, n. 76, come modificato dalla L.R. n. 57, del 28/11/2023, art. 5, in base al quale il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio Decreto, a costituire la "Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro";

STABILITO che la suddetta Commissione, secondo quanto previsto dal predetto art. 5 della L.R. 57/2023 e disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.253/2024 – è presieduta dal Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro, o suo delegato, ed è così composta:

- a) n. 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) n. 6 rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro;
- c) la Consigliera di Parità, nominata ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i;
- d) n.1 rappresentante della Direzione Regionale INPS, in relazione alle tematiche trattate, ai sensi della convenzione, siglata il 06/06/2024 dalla Dipartimento Lavoro Sociale della Regione Abruzzo e dalla Direzione Regionale dell'INPS, sulla base della D.G.R.n.302/2024;

CONSIDERATO che alle riunioni della Commissione sono invitati, altresì:

- a) n. 3 (tre) rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in ambito regionale: 1 (uno) per i minorati fisici, 1 (uno) per i minorati psichici, 1 (uno) per i minorati sensoriali.

- b) n. 1 (uno) rappresentante del CENFOP Abruzzo, Coordinamento Enti Nazionali per la Formazione e l'Orientamento Professionale, in relazione alle riunioni aventi ad oggetto tematiche inerenti la formazione professionale;
- c) n. 1 (uno) rappresentante delle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente;
- d) ogni altro Assessore e/o struttura regionale, avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché ulteriori altri soggetti in grado di fornire utili contributi alla discussione delle problematiche esaminate che potranno essere individuati e convocati dal Presidente o dal facente funzioni;

TENUTO altresì conto che:

- per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alle tematiche trattate, la Commissione può avvalersi, previo accordo, da stipularsi con separato atto da parte del Servizio competente, della collaborazione di Anpal Servizi S.p.A. (dal 01/03/2024, denominato "Sviluppo lavoro Italia S.p.A.", DPCM 230/2023);
- nella designazione dei componenti e dei rappresentanti sono individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti;

RILEVATO CHE, in base a quanto disposto dalla DGR n. 253/2024, il Dipartimento Lavoro – Sociale aveva provveduto a richiedere, ai componenti della costituenda Commissione per le politiche regionali del lavoro, i nominativi dei rispettivi rappresentanti, con contestuale acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;

STABILITO che:

- ai lavori della Commissione partecipano il Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati;
- alle riunioni della stessa Commissione partecipa ogni altro Assessore e/o struttura regionale, avente competenza in relazione alle tematiche trattate o loro delegati, nonché ulteriori altri soggetti in grado di fornire utili contributi alla discussione delle problematiche esaminate che potranno essere individuati e convocati dal Presidente o dal facente funzioni;
- alle sedute della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro non possono essere ammessi ulteriori rappresentanti;
- la partecipazione alla Commissione non attribuisce competenze di amministrazione e di gestione;
- le funzioni di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio "Crisi Aziendali" del Servizio "Occupabilità e Lavoro" – DPG020 - del Dipartimento Lavoro – Sociale, in possesso delle relative competenze, come disposto nella DGR n. 253/2024;

STABILITO, altresì, che:

- la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga;
- il funzionamento della Commissione sarà disciplinato da apposito regolamento, da adottare nella prima riunione di insediamento;
- la partecipazione alle sedute della Commissione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Abruzzo;
- il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 07 ottobre 2024, n. 79, ad oggetto "Costituzione della Commissione Regionale Politiche del lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge regionale 28 novembre 2023, n. 57 e della D.G.R. 253 del 09/05/2024";

CONSIDERATO che le competenze organizzative ed operative per la gestione delle attività della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, per effetto della riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, di cui alla D.G.R. n. 224, del 17/04/2025. sono tuttora di competenza del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive – DPH;

CONSIDERATO che:

- CONFCOMMERCIO ABRUZZO, con nota del 27 marzo 2026, indirizzata al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive – DPH, Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro – DPH012, protocollata al n. 0126533/26, del 27 marzo 2026, ha comunicato di voler designare il Dott. Berardino Bottari, quale componente effettivo in seno alla Commissione regionale per le Politiche del Lavoro, in sostituzione del Sig. Alberto Capretti;
- la Determinazione Dirigenziale n. 146/DPH012, del 16/04/2026, fa riferimento alla sostituzione del Sig. Alberto Capretti con il dott. Berardino Bottari, in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ABRUZZO;

RITENUTO pertanto necessario procedere, in seno alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, alla sostituzione del rappresentante effettivo di CONFCOMMERCIO ABRUZZO, nella persona del Dott. Berardino Bottari, in sostituzione del sig. Alberto Capretti;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario modificare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 07 ottobre 2024, n. 79, relativamente alla sostituzione del rappresentante effettivo di CONFCOMMERCIO ABRUZZO, confermando la rappresentanza degli altri componenti già nominati con il suddetto decreto presidenziale;

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente del Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro e dal Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive;

DECRETA

per le ragioni in premessa

- 1. di prendere atto, per quanto espresso in narrativa,** della nomina del dott. Berardino Bottari, quale componente effettivo di CONFCOMMERCIO ABRUZZO, in seno alla Commissione Regionale per le Politiche del lavoro, in sostituzione del Sig. Alberto Capretti.
- 2. di confermare, in riferimento al Decreto del Presidente della Giunta regionale del 07 ottobre 2024, n. 79,** in qualità di componenti della *Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro*, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 14, della L.R. n 16 settembre 1998, n. 76, come modificato dalla L.R. n. 57, del 28/11/2023, art. 5, e disposto dalla DGR n. 253/2024, nominando:
 - in qualità di Presidente: Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro o suo delegato;
 - in qualità di componenti:

n.6(sei) componenti (effettivi e supplenti), designati dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, più rappresentativi a livello regionale:

CGIL ABRUZZO MOLISE n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Carmine Ranieri

Componente supplente: Federica Benedetti

CISL ABRUZZO MOLISE n 2 rappresentanti:

Componenti effettivi: Riccardo Gentile, Fabio Benintendi

Componenti supplenti: Alberico Maccioni, Amedeo Nanni

UIL ABRUZZO, n 2 rappresentanti:

Componenti effettivi: Mario Miccoli, Massimo Longaretti

Componenti supplenti: Alberto Stampone, Giusi Mazziotti

UGL ABRUZZO, n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Carlo Pentola

Componente supplente: Roberto Bussolotti

n.6 (sei) componenti (effettivi e supplenti), designati dalle Associazioni dei datori di lavoro, più rappresentativi a livello regionale:

CONFINDUSTRIA ABRUZZO n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Luciano De Remigis

Componente supplente: Francesco De Bartolomeis

ANCE ABRUZZO n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Marco Fabiocchi

Componente supplente: Lucio Cococchetta

CNA ABRUZZO n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Silvio Calice

Componente supplente: Mirco Mirabilio

CONFAGRICOLTURA ABRUZZO n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Eleonora Cieri

Componente supplente: Filippo Rubei

CONFESERCENTI ABRUZZO n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Sonia Di Naccio

Componente supplente: Carlo Rossi

n.1(uno) componente (effettivo e supplente), designato dalla Direzione Regionale INPS:

INPS DIREZIONE REGIONALE n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Luciano Busacca

Componente supplente: Vanda Gonnella

n.1(uno) componente (effettivo e supplente), Consigliera di Parità della Regione Abruzzo:

CONSIGLIERA DI PARITA' n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Anna Maria Rita Guarracino

Componente supplente: Monica Brandiferri

3. **di nominare** in qualità di componenti della *Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro*, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 14, della L.R. n 16 settembre 1998, n. 76, come modificato dalla L.R. n. 57, del 28/11/2023, art. 5, e disposto dalla DGR n. 253/2024:

CONFCOMMERCIO ABRUZZO n 1 rappresentante:

Componente effettivo: Berardino Bottari

Componente supplente: Berardino Turilli

4. **di stabilire**, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n 16 settembre 1998, n. 76, come modificato dalla L.R. n. 57, del 28/11/2023, art. 5, che alle riunioni della Commissione sono invitati:

- a) tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale, dei quali uno per i minorati fisici, uno per i minorati psichici e uno per i minorati sensoriali, di seguito indicati:

- per i Minorati Fisici

Componente effettivo: Giulio Di Bernardo (UNMS)

Componente supplente: Vincenzo Ialacci (ANMIC)

- per i Minorati Psichici

Componente effettivo: Rossella Licursi (ANMIC)

Componente supplente: Claudio Ciampagna (ANMIL)

- per i Minorati Sensoriali

Componente effettivo: Ottorino Astore (ENS)

Componente supplente: Amerigo Montanaro (UIC)

- b) un rappresentante designato dalle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente, di seguito indicati:

- **Componente effettivo:** Mauro Vanni

- **Componente supplente:** Annalisa Del Cane

5. **di dare atto** che:

- a) per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alle tematiche trattate, la Commissione può avvalersi, previo accordo, da stipularsi con separato atto da parte del Servizio competente, della collaborazione di Anpal Servizi S.p.A. (dal 01/03/2024, denominato “Sviluppo lavoro Italia S.p.A.”, DPCM 230/2023).
- b) Ai sensi dell’art.16, comma 2bis, della L.R. n 16 settembre 1998, n. 76, come modificato dalla L.R. n. 57, del 28/11/2023, art. 5, alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto tematiche inerenti la formazione professionale è invitato, altresì, il CENFOP Abruzzo, Coordinamento Enti Nazionali per la Formazione e l’Orientamento Professionale;

6. di stabilire che:

- ai lavori della Commissione partecipano il Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati;
- alle riunioni della stessa Commissione partecipa ogni altro Assessore e/o struttura regionale, avente competenza in relazione alle tematiche trattate o loro delegati, nonché ulteriori altri soggetti in grado di fornire utili contributi alla discussione delle problematiche esaminate che potranno essere individuati e convocati dal Presidente o dal facente funzioni;
- alle sedute della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro non possono essere ammessi ulteriori rappresentanti;
- la partecipazione alla Commissione non attribuisce competenze di amministrazione e di gestione;
- le funzioni di segreteria saranno assicurate dall’Ufficio “Crisi Aziendali” del Servizio “*Politiche Attive e Passive del Lavoro*” – DPH012 - del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, competente in materia e appositamente individuato dal Direttore Regionale;

7. di dare atto altresì, che:

- la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga;
- il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento, da adottare nella prima riunione di insediamento;
- la partecipazione alle sedute della Commissione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Abruzzo;
- il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Abruzzo;

8. di trasmettere copia del presente Decreto al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive - DPH, che provvederà a notificare l’atto ai diretti interessati;

9. di pubblicare il presente Decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Gabriella Toscano
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPH012 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PASSIVE DEL LAVORO
Antonella Azzariti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: DD146-DPH012 DEL 16 04 2026 - PRESA D'ATTO NOMINA BOTTARI .pdf
Impronta CF992B6485036F082A47B35F967223E9059DD8DC584500BED7571BDDAA813FFC

Nome allegato: MODELLO_verifiche autodichiazione allegato al DPGR_signed.pdf
Impronta 661C50C364FA813BF09D60471A12BDBF5F73483F376C117729FACAF6193D5365

Nome allegato: Richiesta Confcommercio Abruzzo di sostituzione componente.pdf
Impronta 5CE9824595A5DE9C5582F273843580B968404AE536C03C57B8D570701048C124



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 04/05/2026 16:33:44

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it